



CONTRATTO QUADRO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG

L'Agenda Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione, con sede in Bari alla Via Giulio Petroni n. 15/F.1 CF 93554120720, in persona del Direttore Amministrativo dott. Francesco Addante, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "ARTI",

E

L'impresa _____ con sede legale in _____ alla _____, n. _____, C.F. _____ e P.I. _____, in persona di _____ domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Contraente".

PREMESSO CHE:

- con Legge Regionale n. 29 del 21 novembre 2024 (di seguito anche "legge istitutiva") è stata istituita l'Agenda regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l'innovazione.
- L'Agenda è un ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenda strategica, opera a supporto della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e quale ente per il trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione della ricerca e dell'innovazione in tutte le sue declinazioni.
- L'Agenda persegue quali proprie finalità istituzionali: a) la promozione della competitività e dell'innovazione dei sistemi produttivi, dell'efficiamento energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e della cooperazione interregionale, e, in generale, delle politiche regionali di sviluppo economico intelligente, sostenibile e socialmente inclusivo; b) lo sviluppo della conoscenza e il sostegno alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali e al sistema di istruzione e universitario; c) il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, allo sviluppo del capitale umano, alle politiche giovanili e di attivazione giovanile; d) il potenziamento dei processi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo della conoscenza, necessari a valorizzare i risultati della ricerca ottenuti dalle università, dai centri di ricerca e dalle imprese pugliesi.
- L'ARTI, in qualità di ente strumentale è impegnata nella realizzazione di progetti, qui riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Accordo per la disciplina della cooperazione Regione Puglia-ARTI per il supporto tecnico-scientifico e il coordinamento, attuazione e gestione amministrativa dell'intervento "Luoghi Comuni";
 - Rete dei Centri di Risorse;
 - Galattica;
 - Rete Galattica in progress;
 - Implementazione del nuovo Sistema Informativo Integrato dell'istruzione;
 - Assistenza in materia di Politiche Energetiche;
 - Azioni di sistema per le politiche industriali regionali – ASPIR;



- Implementazione sistema informativo integrato, capacity building e supporto alle sezioni Economia della Cultura e sviluppo, Innovazioni e Reti;
- ORSIF - Osservatorio dei sistemi d'istruzione e formazione regionali (ORSIF 23-25);
- Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore (RUNTS);
- Supporto Tecnico-Organizzativo finalizzato all'avvio e alla gestione dell'avviso regionale "IMPRESA POSSIBILE";
- Accompagnamento N.I.D.I.;
- Realizzazione di eventi di disseminazione delle politiche di ricerca e Innovazione (FUTURE4PUGLIA 2a edizione);
- LOTTI - Local identity driving traditional industry transition;
- B-VISA 2030 – Blue Vision 2030 in the South Adriatic;
- Strategia Regionale per la Biodiversità 2030;
- High LEVEL and market-respondent Competences for a Blue and Digitalized Smart and skilled South Adriatic – SA SKILLS;
- Supporting the Governance of A CB EQF 5 EDUCATIONAL SYSTEM – Governance per il Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027;
- Reti Partecipative 24-25;
- Proposta di collaborazione avente ad oggetto la promozione delle opportunità del Programma regionale Puglia FESR - FSE+ 2021/2027 per le imprese ad alto livello di innovazione, con particolare riferimento alla strategia #mareAsinistra attraverso servizi di comunicazione e accompagnamento alla partecipazione a eventi/fiere regionali ed extraregionali;
- Filiere Formative Professionalizzanti E Crescita Del Capitale Umano;
- Osservatorio Regionale Del Mercato del Lavoro;
- Proposta di collaborazione avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di azioni a sostegno dello sviluppo della cultura della partecipazione;
- DIH INNOVAMARE;
- MARE SKILL;
- ADRIONWIND;

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito degli interventi sopra citati, ARTI ha necessità di integrare le specifiche competenze professionali interne dell'Agenzia con risorse esterne individuando un'agenzia per il lavoro alla quale affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato in favore dell'ARTI mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro per figure professionali ascrivibili alla categoria D del Contratto Collettivo del Comparto Funzioni Locali, attualmente vigente, riservandosi l'ARTI la facoltà, in sede di esecuzione del servizio, anche di non richiedere l'attivazione di alcun contratto individuale di lavoro, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro di vantare alcuna pretesa;
- con Decreto del Direttore Amministrativo _____ è stata bandita la gara europea a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 36/2023 con inversione procedimentale per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la dott.ssa Marianunzia Lazzizzera



- con Decreto del Direttore Amministrativo _____ è risultata aggiudicataria della predetta procedura;
- l'Impresa, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto ha presentato la documentazione richiesta e necessaria, tra cui, in particolare, la garanzia definitiva;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (Offerta Tecnica e Offerta Economica con i relativi allegati presentati dall'Impresa stessa, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e loro allegati), nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

VISTI E RICHIAMATI:

- il Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "Codice") e il Codice Civile;
- l'art. 71 "Procedura aperta" del Codice;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

Art. 1 – OGGETTO E VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO QUADRO

1. ARTI affida al Contraente, che accetta, l'espletamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore dell'ARTI mediante l'eventuale successiva conclusione di contratti individuali di lavoro per figure professionali ascrivibili alla categoria D1 del Contratto Collettivo Funzioni Locali, attualmente vigente, riservandosi l'ARTI la facoltà, in sede di esecuzione del servizio, anche di non richiedere l'attivazione di alcun contratto individuale di lavoro, senza possibilità per l'agenzia per il lavoro aggiudicataria di vantare alcuna pretesa.
2. Il servizio dovrà essere eseguito dal Contraente conformemente a quanto previsto e descritto dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta del Contraente aggiudicatario, nonché alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
3. Il valore stimato del presente "contratto quadro" è di euro € _____ comprensivo dell'eventuale proroga del contratto.
4. Detto importo, valutato sulla base dei dati storici di acquisto dell'Agenzia, ha carattere meramente presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni e contribuzioni relativo al personale somministrato e relativa *fee* d'agenzia sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste mediante emissione di specifici ordini di somministrazione che saranno emessi in ragione dell'effettivo fabbisogno del personale, così come disciplinati nel disciplinare di gara e offerta del Contraente.

Art. 2 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONTRAENTE

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni



contenute nel presente contratto, nella richiesta di preventivo e nella vs. offerta.

3. Il Contraente si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad ARTI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Art. 3 – AVVIO E TERMINE DI ESECUZIONE

1. Il Contratto avrà una durata pari a 24 mesi (2 anni) decorrenti dalla data di stipula e potrà essere prorogato, per ulteriori 12 mesi (un anno).
2. Tale facoltà sarà esercitata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 4 – MODALITÀ E FATTURAZIONE PAGAMENTO

1. ARTI si obbliga a corrispondere al Contraente, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuato dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall'offerta, oltre IVA sulla parte imponibile. Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro, ARTI sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate.
2. ARTI si impegna ad effettuare il pagamento spettante al Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che il Contraente emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, intestandole a: Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione, con sede legale in Bari alla Via Giulio Petroni n. 15/F.1 CF 93554120720.
3. [solo se RTI] La fatturazione è separata all'interno delle Imprese costituenti il RTI.
4. Ciascuna fattura, emessa dall'Impresa [o, se RTI con fatturazione separata: da ogni impresa del RTI], dovrà obbligatoriamente:
 - a) riferimento al progetto all'interno del quale il prestatore di lavoro è stato richiesto di operare;
 - b) nominativo del prestatore di lavoro e relativa categoria;
 - c) quantitativo di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
 - d) costo orario finito;
 - e) totale costo ore lavorate;
 - f) margine dell'agenzia per il lavoro;
 - g) IVA sul margine dell'agenzia;
 - h) totale fattura;
 - i) CIG del contratto;
 - j) riferimento al progetto all'interno del quale il prestatore di lavoro è stato richiesto di operare unitamente al CUP;
 - k) Totale buoni pasto;
 - l) poiché ARTI è soggetta a Split Payment, nel campo IVA delle fatture dovrà essere riportato il riferimento all'applicazione della "scissione pagamenti" trovando applicazione le disposizioni di cui al d.l. 50/2017 conv. in L. 96/2017, a norma dell'art. 1 comma 1 del citato decreto.
5. L'interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al 2,5%, su base annua sugli importi non corrisposti nei termini dovuti
6. I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati



dall'aggiudicataria. In caso di raggruppamento, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del soggetto capogruppo, restando del tutto estranea la Stazione Appaltante ai rapporti intercorrenti tra i componenti il raggruppamento.

7. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Contraente in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi impreveduto o eventualità.
8. Il Contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
9. Ogni pagamento è subordinato alle verifiche previste per legge.
10. È esclusa l'anticipazione.

NOTA: Il presente articolo sarà oggetto di personalizzazione nelle ipotesi di:

- *fatturazione/pagamento unica da parte di Impresa Mandataria di un RTI ovvero di un Consorzio;*
- *fatturazione/pagamento separate da parte di ciascuna impresa costituente il RTI/Consorzio.*

Art. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva di cui alle premesse, prestata, nell'osservanza dell'art. 117 del Codice, dall'Impresa a garanzia definitiva di tutte le obbligazioni assunte dal presente Contratto, è stata costituita, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, per un valore pari a € _____ (euro _____, __).
2. La garanzia sarà svincolata integralmente, previa deduzione di crediti di ARTI verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del Contratto e dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Si applica l'art. 117 comma 8 del Codice.
3. ARTI ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per tutte le ragioni indicate dall'art. 117 del Codice, e qualora sia chiamata a corrispondere ai lavoratori impiegati nella commessa i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto entro il limite temporale di legge, per il recupero delle penali e i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. In ogni caso il Contrante è tenuto a reintegrare la garanzia di cui ARTI si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di Liguria Digitale.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo, ARTI ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 6 – RECESSO

1. ARTI si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile



o non conveniente, sotto il profilo dell'interesse pubblico, la continuazione.

2. Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione committente, di apposita comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata.
3. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.
4. Le missioni in essere verranno portate a naturale scadenza ex art. 33 D Lgs 81.2015.

Art. 7 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Il Contraente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella richiesta di preventivo e offerta.
2. L'Amministrazione committente si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza delle prestazioni contrattuali del Contraente.
3. In presenza di adempimento delle prestazioni non conformi a tempi, modalità o forme previsti nella richiesta di preventivo e offerta, ai sensi dell'art. 1662 c.c. l'Amministrazione committente, a mezzo posta elettronica certificata, intimerà al soggetto affidatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni, alla messa in opera di quanto necessario per assicurare che l'esecuzione del contratto avvenga secondo le condizioni stabilite dallo stesso e a regola d'arte.
4. Qualora il Contraente non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.
5. La risoluzione del contratto potrà essere disposta anche per qualunque altro comportamento del Contraente che, a giudizio del Responsabile Unico del Progetto, concreti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita del servizio appaltato.
6. In tal caso, ARTI procede a contestare l'addebito al Contraente secondo la procedura prevista dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La risoluzione del contratto opera altresì, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
 - a) violazione dei divieti stabiliti nella documentazione di gara o nel contratto (quali, ad esempio, cessione del contratto);
 - b) perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto dell'appalto o per contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) nelle altre ipotesi previste dal D.lgs. n. 36/2023 o da altre norme di legge diverse da quelle per cui è espressamente stabilita l'applicazione della procedura di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, il Contraente sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.
3. Il Contraente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico dell'Amministrazione committente per il rimanente periodo contrattuale.
4. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione committente, attraverso posta elettronica certificata, di volersi



avvalere della clausola risolutiva.

5. Resta ferma comunque ogni altra causa o fattispecie di risoluzione per inadempimento.

Art. 9 - OBBLIGO DI TRACCIABILITA' E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI

1. In esecuzione di quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna ad assolvere agli obblighi di tracciabilità imposti da detto provvedimento legislativo.
2. Il Contraente dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte di ARTI, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 101/2018 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 - PENALI

1. Salvo ogni altro rimedio e, in particolare, il diritto al risarcimento dei maggiori danni, l'ARTI applicherà una penale, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, per ogni giorno di ritardo, nella misura dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nelle ipotesi di seguito specificate: a) Mancata retribuzione mensile del prestatore nei termini previsti dal contratto, salvo casi debitamente motivati. b) Mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali; Rimane salva la risarcibilità del danno ulteriore.
2. Al fine dell'applicazione delle penali, l'Agenzia avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate alle contestazioni del committente, entro cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Le menzionate penali verranno inderogabilmente applicate se l'Agenzia non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, ad insindacabile giudizio del committente, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione verrà assunta dal Responsabile Unico del Progetto, sentito il DEC, e notificata per iscritto all'Agenzia.
3. L'ARTI, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo potrà, a sua insindacabile scelta, escutere la garanzia definitiva, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Agenzia a qualsiasi titolo; in tal caso, l'Agenzia si obbliga a reintegrare l'ammontare della cauzione stessa fino al valore fissato dall'art. 117 del D.lgs n. 36/2023, o al valore inferiore se già parzialmente svincolata, entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 11- INCOMPATIBILITA' E OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO

1. Il Contraente è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti di ARTI, disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.
2. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice suddetto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità
3. Per tutta la durata dell'affidamento, il Contraente si asterrà dallo svolgere qualsivoglia attività affidatagli in relazione alla quale possa sussistere una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi.
4. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, il Contraente dichiara di non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti di ARTI che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti.
5. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto di ARTI, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari



dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

6. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della stessa.
2. Il Contraente esegue in proprio i servizi compresi nel contratto.

Art. 13 - SUBAPPALTO

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 36/2023, il Contraente non può affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
2. Nel caso in cui il Contraente, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare ad ARTI, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: il nome del sub-contraente; l'importo del sub-contratto; l'oggetto del servizio affidato.
3. Il Contraente deve inoltre comunicare ad ARTI le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
4. Il Contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività in sub-affidamento.

Art. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Contraente e gli eventuali subappaltatori non potranno far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto; a tal fine non potranno divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.
2. Ciascuna parte agisce in qualità di titolare autonomo dei dati rispettivamente trattati.

Art. 15 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI, DIRITTI D'AUTORE E PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE/ELABORATI

1. Il Contraente dichiara di essere munito di tutte le eventuali licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.
2. ARTI non assumerà alcuna responsabilità per l'ipotesi in cui il Contraente dovesse utilizzare, in tutto o in parte, nell'esecuzione del servizio, attrezzature, programmi, dispositivi, immagini, soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
3. Il Contraente, pertanto, si assumerà tutte le responsabilità eventualmente derivanti dalla fornitura di attrezzature o programmi o dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti e diritti di autore, sollevandone espressamente ARTI.



4. Tutti i prodotti previsti e non previsti, progettati e realizzati dal Contraente in esecuzione dell'appalto, rimarranno di esclusiva proprietà di ARTI e Regione Puglia.

Art. 16 - SPESE DEL CONTRATTO

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo giusto modello F24 ELIDE calcolati secondo l'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 e versati secondo le modalità telematiche individuate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.
2. Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b).
3. La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del Contraente.

Art. 17 – CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

1. La revisione dei prezzi relativa al servizio (fee dell'agenzia) si applicherà nella modalità e fattispecie previste dalla normativa vigente.
2. La richiesta della revisione in aumento da parte del Contraente, corredata da idonea documentazione giustificativa, è indirizzata al Responsabile Unico di Progetto, il quale, sentito il DEC, dispone apposita istruttoria, qualora sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 60, comma 5 del Codice.
3. Lo stesso Responsabile Unico di Progetto effettua la comunicazione della revisione in diminuzione.
4. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta della revisione.
5. La revisione prezzi non si applica alla prima annualità, non produce effetti retroattivamente ma soltanto *pro futuro* e viene svolta con ulteriore cadenza annuale.

Art. 18 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del Contraente e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto il contraente è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si applicano pertanto le disposizioni previste dall'articolo 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.

Art. 19 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Contraente dichiara di essere in regola e di rispettare pienamente la vigente normativa antimafia.
2. Il Contraente dichiara di non essere stata destinataria di provvedimenti definitivi o provvisori, che



dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né che esistano a suo carico pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3. Il Contraente (in caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) si obbliga a comunicare immediatamente ad ARTI ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto, con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991 n. 187, nonché di ogni fatto e circostanza che abbia rilievo ai fini e agli effetti della risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 comma 2 lett. b) del Codice.
4. La validità del presente Contratto è espressamente subordinata all'esito delle verifiche di cui all'art. 91 del d.lgs. 159/2011, di competenza della/e Prefettura/e territorialmente competente/i. Lo stesso Contratto, infatti, è sottoscritto ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del su citato d.lgs. 159/2011: qualora la/le Prefettura/e territorialmente competente/i non fornisca/no l'informazione antimafia necessaria, il presente Contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il pagamento dei servizi e/o delle forniture già prestati.
5. Il presente Contratto si risolverà di diritto e sarà facoltà di ARTI chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora, nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Impresa i provvedimenti di cui al secondo comma o l'Impresa non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al terzo comma.

Art. 20 – FORO COMPETENTE

1. La revisione dei prezzi relativa al servizio (fee dell'agenzia) si applicherà nella modalità e fattispecie previste dalla normativa vigente.
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sentito il DEC, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo e dalla normativa vigente nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 60, comma 5 del Codice.
3. La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma soltanto pro futuro.

Art. 21 – FORO COMPETENTE

4. Per tutte le questioni relative al presente atto è competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art. 22 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 23 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:
 - a) disciplinare di gara e allegati;
 - b) verbali di gara;
 - c) dichiarazione di offerta;
 - d) Cauzione definitiva _____

ARTI

Agenzia regionale per la tecnologia,
il trasferimento tecnologico
e l'innovazione

PUGLIA



AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA, IL TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO E L'INNOVAZIONE

Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco Addante

IL CONTRAENTE